



swisscom

C1 - Public

Condizioni contrattuali
concernenti
i servizi Crowd Insider

tra

Swisscom Broadcast SA

Ey 10

3063 Ittigen

di seguito denominata «**Swisscom Broadcast**»

e

cliente



1 Oggetto del contratto

Le presenti condizioni contrattuali regolano le condizioni per la fornitura di prestazioni relative al prodotto Crowd Insider, tra cui in particolare l'analisi della frequenza delle persone da Swisscom Broadcast. Le effettive prestazioni che Swisscom Broadcast è tenuta ad erogare vengono concordate nelle singole ordinazioni per i vari siti.

2 Parti integranti del contratto

I seguenti documenti costituiscono parte integrante del contratto generale.

- Offerta di Swisscom Broadcast SA
- Le presenti condizioni contrattuali
- Descrizione delle prestazioni Crowd Insider
- Condizioni generali (CG) di Swisscom Broadcast SA, edizione 2022
- Accordo concernente il trattamento dei dati su commissione di Swisscom Broadcast SA, edizione 2022
- Elementi dei dati utilizzati e misure tecniche e organizzative (MTO) di Swisscom Broadcast SA, edizione 2022

In caso di incongruenza tra le presenti condizioni contrattuali e gli allegati, valgono le disposizioni contenute nelle presenti condizioni contrattuali. In caso di incongruenza tra i diversi allegati, si applica la sequenza sopra indicata. In caso di incongruenza tra un supplemento e le presenti condizioni contrattuali o un allegato, valgono le disposizioni del supplemento. In caso di incongruenza tra due supplementi valgono le disposizioni del supplemento più recente.

Eventuali integrazioni/modifiche delle condizioni contrattuali richiedono la forma scritta (ad es. mediante supplementi).

Il contratto tra le parti si perfeziona con la rispettiva accettazione dell'offerta.



3 Prestazioni di Swisscom Broadcast

Swisscom Broadcast fornisce al cliente una piattaforma per la Crowdsorveglianza. Le informazioni necessarie per tale servizio vengono rilevate mediante sensori posti in luoghi definiti dal cliente e trasmesse tramite internet alla piattaforma gestita da Swisscom Broadcast. La connessione internet a tal fine necessaria non fa parte del contratto.

3.1 Validità della descrizione delle prestazioni

Si applica la descrizione delle prestazioni più aggiornata (attualmente «Descrizione delle prestazioni Crowd Insider»). Eventuali modifiche delle prestazioni che causino significativi disservizi saranno comunicate anticipatamente da Swisscom Broadcast al cliente entro un termine ragionevole. In questo caso il cliente ha la facoltà di disdire per iscritto il contratto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione rispettando un termine di disdetta di tre mesi. In caso contrario la modifica ovvero la descrizione delle prestazioni si considera accettata.

3.2 Disservizi da parte del cliente

Il cliente informerà tutti i referenti interessati e Swisscom Broadcast in merito a eventuali disservizi o disattivazioni. Il cliente farà in modo di ridurre al minimo i disservizi causati dalle necessarie disattivazioni.

3.3 Interruzioni a seguito di lavori di manutenzione ad opera di Swisscom Broadcast

Swisscom Broadcast informa il cliente di norma 5 giorni lavorativi prima dell'esecuzione di lavori di manutenzione (aggiornamenti software/patch ecc.) che comportano disservizi o interruzioni del servizio.

3.4 Accesso

Il cliente garantirà a Swisscom Broadcast il necessario accesso al sistema previo preavviso.

3.5 Supporto

In caso di guasto o di lavori di manutenzione, il cliente supporterà Swisscom Broadcast fornendo tutte le informazioni necessarie e gli strumenti necessari a raggiungere i sensori difficilmente accessibili (piattaforma elevatrice, scala ecc.).

3.6 Accesso ai componenti per la manutenzione

Il cliente nominerà un contatto principale cui rivolgersi per ogni evenienza, e lo comunicherà a Swisscom Broadcast. Il cliente si impegna a comunicare un sostituto in caso di assenza del contatto principale.

3.7 Spese extra

Eventuali spese extra imputabili al cliente verranno fatturate a quest'ultimo da parte di Swisscom Broadcast. Ciò vale anche in caso di utilizzo non idoneo da parte del cliente di singoli componenti o dell'intero sistema di Crowdsorveglianza, nonché in caso di violazione delle condizioni di utilizzo.

3.8 Esclusività

Il cliente si impegna a non affidare a terzi la manutenzione dell'impianto di Crowdsorveglianza.



4 Compenso e condizioni di pagamento

Per le prestazioni fornite ai sensi delle presenti condizioni contrattuali, il cliente corrisponderà a Swisscom Broadcast il compenso previsto dai prezzi specificati nell'offerta.

Tutti i prezzi riportati si intendono IVA esclusa, salvo diversa indicazione esplicita.

Il compenso delle prestazioni ricorrenti indicate nell'offerta è dovuto dal primo giorno del mese successivo alla messa in funzione. Il cliente riceverà una fattura unica per tutte le prestazioni riportate nell'offerta. I costi di installazione del relativo sito, se dovuti, vengono in linea di massima calcolati una tantum con la prima fattura per le prestazioni Crowd Insider ricorrenti.

Se non specificato altrimenti nell'offerta, la fattura viene emessa su base annuale in anticipo, e va pagata entro la data indicata sul modulo della fattura. Eventuali ritardi nel pagamento comportano l'applicazione immediata della mora. Se il cliente è in ritardo nel pagamento, Swisscom Broadcast può interrompere tutte le prestazioni previste dal presente contratto generale fino all'adempimento dell'obbligo di pagamento.

La fattura verrà inviata all'indirizzo indicato nell'offerta.



5 Durata e cessazione ordinaria del contratto

Le presenti condizioni contrattuali entrano in vigore al perfezionamento del contratto mediante accettazione dell'offerta. Il contratto e le relative condizioni si applicano finché il cliente riceve le prestazioni contrattuali.

Fatte salve eventuali disposizioni in senso contrario contenute nell'offerta, la durata del contratto decorre dal momento del perfezionamento del contratto e termina dopo 5 anni a partire dal primo giorno del mese successivo alla messa in funzione.

Se viene concordata un'altra durata contrattuale, la regola di cui sopra si applicherà di conseguenza.

Se non disdetto da una delle parti prima della scadenza, il contratto si rinnoverà per un ulteriore anno. Il termine di disdetta è sempre di 3 mesi.

6 Rescissione straordinaria dal contratto

In caso di grave violazione delle disposizioni del presente contratto imputabili a una delle parti o nel caso in cui altri gravi motivi rendano improponibile la continuazione del rapporto contrattuale per la controparte, quest'ultima può fissare un termine di massimo 30 giorni per la risoluzione del problema, indicando le disposizioni contrattuali che sono state violate o la giusta causa. Qualora la violazione contrattuale o la giusta causa permanga anche dopo la scadenza di tale termine, la controparte potrà interrompere senza preavviso la fornitura ovvero la disponibilità dei servizi ai sensi delle presenti condizioni contrattuali.

Inoltre, le parti possono recedere da questo contratto in qualsiasi momento e con decorrenza immediata (senza bisogno di fissare un termine per la risoluzione della violazione del contratto o il superamento dell'impedimento) nell'eventualità in cui la controparte

- a) fallisca, sia dichiarata insolvente o abbia richiesto il concordato preventivo;
- b) abbia cessato la propria attività;
- c) venga liquidata.

7 Cessazione anticipata del modello di servizio

In caso di disdetta straordinaria da parte del cliente delle prestazioni Crowd Insider ricorrenti in assenza di una giusta causa, il cliente è tenuto a corrispondere l'importo dovuto fino alla regolare scadenza del contratto. L'importo comprende i compensi dovuti per la durata restante del contratto e i costi per lo smontaggio dell'impianto di Crowdsorveglianza. Swisscom Broadcast fatturerà tale importo dopo aver ricevuto la disdetta straordinaria.

8 Proprietà e assicurazione

Tutta l'attrezzatura e gli impianti messi a disposizione o in seguito predisposti da Swisscom Broadcast rimangono proprietà di Swisscom Broadcast.

Il cliente provvederà ad assicurare in misura sufficiente l'apparecchiatura fornita da Swisscom Broadcast contro eventuali danni (ad es. in seguito a incendio, eventi naturali, vandalismo o furto).

A contratto cessato, il cliente è tenuto a restituire in perfetto stato i sensori e l'apparecchiatura fornita da Swisscom Broadcast per l'erogazione delle prestazioni richieste. Il cliente è responsabile in caso di perdita o danneggiamento e risponde per qualsiasi danno causato dal cliente stesso, dal suo personale, da incaricati o da terzi ai sensori e all'apparecchiatura di Swisscom Broadcast. Lo smontaggio dell'installazione è a carico del cliente.

9 Trasferimento di diritti e obblighi

Salvo previa autorizzazione scritta della controparte, nessuna delle due parti può trasferire a terzi diritti e doveri del presente contratto generale.

Resta salvo il diritto al trasferimento del contratto generale a un'altra società del Gruppo Swisscom, purché Swisscom SA partecipi direttamente o indirettamente a tale società.

10 Modifiche contrattuali

Le disposizioni del contratto generale possono essere modificate in qualsiasi momento dalle parti di comune accordo. Tali modifiche devono avvenire per iscritto ed essere debitamente firmate da ambo le parti.

Questo vale anche per un'eventuale rinuncia al requisito della forma scritta.

11 Clausola salvatoria

L'eventuale incompletezza, invalidità giuridica o non eseguibilità di talune disposizioni del contratto generale non pregiudica la validità del contratto nel suo complesso. Tali disposizioni saranno sostituite da clausole il più possibile funzionali allo scopo previsto dalle disposizioni precedenti risultate inefficaci.

12 Diritto applicabile e foro competente

Il contratto generale è disciplinato dal diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è quello di Berna.